

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6175 del 17/12/2020
Oggetto	Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso zootecnico, in località Sala, nel Comune di Cesenatico (FC). Ditta: Baiocchi Roberto. Procedimento: FC07A0276.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6333 del 17/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO

- della domanda PG.08.13906 del 15/01/2008 con cui il Sig. ROBERTO BAIOCCHI, c.f. BCCRRT50R10I472Z - P.IVA 01751630409, titolare dell'omonima impresa individuale, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee ad uso agricolo-

irriguo e ad uso zootecnico, ai sensi del R.R. 41/2001 (cod. pratica FC07A0276);

- della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto Notorio, acquisita agli atti con prot. n. PG.2020.134018 del 18.09.2020, con cui il Sig. ROBERTO BAIOCCHI, c.f. BCCRRT50R10I472Z ha manifestato la volontà di rinunciare all'uso irriguo precedentemente richiesto, corrispondente ad un volume complessivo pari a mc/a 300 ovvero il 5% del totale del fabbisogno idrico totale richiesto, mantenendo di fatto il solo uso zootecnico;

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'Albo pretorio on line del Comune di Cesenatico n. 776082/2018, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che:

- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 “Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”, dalla DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (“Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”), le Linee guida LG25/DT (“Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica”) e le Linee guida LG26/DT (“Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”);
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione ad uso zootecnico, pari a mc/annui 5.200, non risulta coerente con il fabbisogno idrico richiesto, in considerazione delle specie e del numero di animali allevati, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016 e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso volume debba essere ridotto a mc/annui 2.119;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (prot. n. PG/2020/18280 del 05/02/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che:

- l'analisi di fattibilità relativa al prelievo di acqua sotterranea, redatta dal consulente tecnico incaricato e acquisita a protocollo n. PG.2020.88649 del 19.06.2020, ha evidenziato, in particolare che l'azienda agricola Baiocchi Roberto utilizza la risorsa idrica per l'abbeveraggio dei polli da carne allevati in azienda;
- l'acqua del canale Fossalta del Rigoncello sito in prossimità “non può essere utilizzata per uso zootecnico in quanto non garantisce l'adeguata qualità chimico fisica e le ottimali caratteristiche organolettiche richieste dall'azienda” ;

DATO ATTO che per il parere della Provincia di Forlì-Cesena si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso, ai sensi della L. 124/2015;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 28/10/2020, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FC07A0276.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. ROBERTO BAIOCCHI, C.F. BCCRRT50R10I472Z - P.IVA 01751630409, titolare dell'omonima impresa individuale, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FC07A0276 , come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 18,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cesenatico (FC), località Sala di Cesenatico, su terreno di proprietà del concessionario, censito al NCT al foglio 48, mappale 114; coordinate UTM*RER:
 $x = 768835$ - $y = 894248$;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico assimilato ad uso igienico-assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.119;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/12/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 174,10 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al Sig. ROBERTO BAIOCCHI, C.F. BCCRRT50R10I472Z - P.IVA 01751630409, titolare dell'omonima impresa individuale (cod. pratica FC07A0276).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 18,00 (diametro tubazione pari a mm 800) equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,1. Diametro del tubo di mandata pari a mm 25,00. Non è presente avampozzo.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cesenatico (FC), località Sala di Cesenatico, su terreno di proprietà del concessionario, censito al NCT al foglio 48, mappale 114; coordinate UTM*RER: x = 768835 - y = 894248.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico, per l'abbeveraggio degli animali allevati nella fattispecie avicoli.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.119.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 1 ora al giorno e per un totale di 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso risulta pari a € 174,10 e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante

bollettino postale sul conto corrente postale nr. 1018766707 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN IT25R0760102400001018766707, intestati a *Regione Emilia Romagna - Demanio idrico Romagna*. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** - Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.